

"CASO-SALIS": UNA DECISIONE CHE GIURIDICAMENTE LASCIA MOLTO PERPLESSI

Publicato su LA REGIONE del 06.02.1998

A bocce ferme ben si può affermare che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare (CD) della Federhockey nel caso Salis giuridicamente lascia alquanto perplessi. Una sentenza che la direzione dell'HCAP (per motivi di pura opportunità) ha preferito non impugnare ma che meritava un approfondimento dinnanzi alle istanze superiori. Se da un lato la decisione di prima istanza del giudice unico è stata presa in procedura sommaria, quella della CD doveva e deve rispondere a criteri procedurali ben precisi legati non solo al principio della celerità ma anche della legalità e della possibilità di assumere tutte le prove necessarie. In questo senso la sentenza della CD non può certo essere citata quale illuminante esempio.

Quanto alla celerità, basti dire che il ricorso dell' HCAP è stato inoltrato il 29.12.1997. In seguito la CD il 22.01.1998 (ossia quasi 4 settimane più tardi!) ha affrontato l'incarto chiedendo alle parti interessate di prendere posizione.

Quanto alla forma va rilevato che la decisione è stata intimata per fax alle ore 11.45 di martedì 27.01.1998 (ossia 8 ore prima dell'inizio di un nuovo turno di campionato) impedendo così di fatto e fors'anche provocatoriamente alla parte colpita dalla sanzione di interporre un eventuale ulteriore ricorso con effetto sospensivo. E da che mondo è mondo, le decisioni vengono validamente intimate per plico raccomandato e non certo mediante mezzi tecnici che l'ordinamento giuridico non ha ancora annoverato ed ammesso tra quelli legalmente validi.

Nel merito al giocatore Salis e all'HCAP è stata negata di fatto l'assunzione di prove di capitale rilevanza quali una perizia medica sostenendo la necessità di accelerare i termini della decisione: questo dopo che l'intero dossier aveva placidamente riposato per 24 giorni dopo l'inoltro del ricorso.

La motivazione giuridica è per certi versi sconcertante: da un lato la CD ha sostenuto che non andava giudicato in base al risultato finale (ossia il ferimento di Bykov) ma in funzione della colpa e della gravità dell'intervento di Salis. Nonostante ciò si è dato ampio spazio al referto medico di uno specialista che aveva operato la spalla del giocatore russo e che ne aveva attestato la completa guarigione. La CD si è posta, di transenna, la questione del nesso di causalità adeguato tra l'intervento di Salis e la lesione di Bykov neglignendo che quest'ultimo ha comunque terminato regolarmente la partita e solo un paio di giorni dopo ha accusato forti dolori dai quali è poi discesa la constatazione di una grave lesione ai legamenti della spalla.

Con notevole (e per certi versi irritante) incoerenza giuridica, la CD motivando la propria decisione ha tracciato un incredibile parallelo con il caso Malkov/Antisin sostenendo che Salis ha agito per dolo eventuale. Egli in pratica doveva sapere che intervenendo con il bastone all' altezza delle spalle di Bykov poteva provocargli delle lesioni più o meno importanti. Egli ha quindi - dice la CD - crassamente violato le regole federative, ciò che comporta la sanzione.

Una definizione questa che figura a chiare lettere nella sentenza pronunciata a suo tempo dalla Corte penale del Tribunale federale nel caso Malkov/Antisin. Una sentenza che creò non pochi grattacapi alla stessa CD la quale, il giorno prima dell'apertura del processo penale, sentenziò che da parte di Antisin non vi era stata alcuna intenzionalità nel colpire Malkov e che quell'intervento rappresentava un tipico fallo dozzinale come se ne vedono a bizzeffe sulle nostre piste. Una tesi clamorosamente e fragorosamente smentita dal Tribunale Federale. Ora invece nel caso Salis/Bykov la CD muta nuovamente rotta riconoscendo i principi stabiliti dalla massima corte giudiziaria federale ma facendo violenza alla propria giurisprudenza. Una decisione sicuramente inaccettabile e pericolosa dal profi-

lo giuridico e della sicurezza del diritto (che impone la massima coerenza) e che sembra il chiaro frutto di ben precise pressioni esterne.

AVV. BRENNO CANEVASCINI